

ORIGINALE



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 160 DEL 21/10/2025

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2026 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

L'anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocata d'iniziativa del Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	FROSINI ANDREA	Sindaco	X	
2	BUTI PAOLA	Assessore	X	
3	RUSCI LUCA	Assessore	X	
4	VALENTI MARCO	Assessore		X
5	NISI DIANA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c. 4 lett. A del D. Lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Andrea Frosini, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2025/187

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ANNO 2026 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 11/03/2021, recante “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate legge 160/2019 decorrenza 1 gennaio 2021” e successive modifiche;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 12/11/2024 “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – anno 2025 – conferma delle tariffe”;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;

VISTO l'art. 1 comma 831-bis, della L. 160/2019, inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che *“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

RICHIAMATA la circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto *“Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle*

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16 della Legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 25/07/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, il quale prevede l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 entro il 31 dicembre 2025;

VISTA la Legge di Bilancio 2025 del 30 novembre 2024, n. 207 la quale ha apportato novità in materia di Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1 gennaio 2025 in particolare all'art. 1 comma 817 il quale testualmente recita: “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile*”;

DATO ATTO che sulla materia è intervenuto inoltre l'art. 19-bis del Decreto Legge 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. 09/08/2025, n. 184), il quale ha modificato ulteriormente l'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019 inserendo dopo le parole: “*la possibilità di*” le seguenti: “*rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di*”);

PRECISATO che la suddetta possibilità trova applicazione all'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019 e non riguarda invece la disciplina del canone mercatale di cui all'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019;

RITENUTO opportuno adottare la possibilità di rivalutare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, con esclusione delle tariffe del canone mercatale, secondo le disposizioni di legge;

VISTI i prospetti delle categorie e delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale che si ritiene opportuno approvare per l'anno di imposta 2026:

- ALLEGATO A- tariffe canone permanente;
- ALLEGATO B- tariffe canone temporaneo;
- ALLEGATO C- tariffe canone pubblicità;

allegati alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 47 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che stabilisce che, per gli anni successivi all'anno di rilascio della concessione o autorizzazione, la scadenza di pagamento del canone è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che la conoscibilità dei dati sui prezzi al consumo dell'Istat al 31 dicembre dell'anno precedente è assicurata tramite la loro pubblicazione sul sito dell'Istat (istituto nazionale di statistica), con decorrenza solitamente dal mese di febbraio di ogni anno;

CONSIDERATO che si rende necessario modificare la data di scadenza annuale di pagamento del canone prevista dal Regolamento comunale in modo da poter applicare alle tariffe, con esclusione di quelle relative al canone mercatale, la percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre dell'anno precedente;

DATO ATTO che tale modifica verrà effettuata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, espressi dal Responsabile competente, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** le tariffe di cui agli allegati (ALLEGATO A- tariffe canone permanente, ALLEGATO B- tariffe canone temporaneo e ALLEGATO C- tariffe canone pubblicità), parti integranti e sostanziali del presente atto, da applicarsi per la determinazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, del canone per i mercati e del servizio di pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
- 2) DI DARE ATTO** che per applicare la percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre dell'anno precedente alle tariffe di cui al punto 1), verrà modificata la data di scadenza di pagamento annuale del Canone Unico Patrimoniale prevista dal Regolamento comunale vigente, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Successivamente con separata votazione,

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Dott. Andrea Frosini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Rubolino